

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2678

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro per la funzione pubblica

(MAZZELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 2003

—————

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2003,
n. 356, recante abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004)

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), prevede che il personale del Ministero dell'economia e delle finanze appartenente alla ex carriera direttiva, posizione economica C2, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale, sia inquadrato nella IX qualifica funzionale, posizione economica C3, con decorrenza giuridica dal 31 dicembre 1990 ed economica dal 1998. Pur tenendo conto delle motivazioni che hanno indotto a tale disposizione, è indubbio che la stessa si sostanzia in una promozione generalizzata del personale in questione e non risulta coerente con la disciplina relativa alle procedure di progressione in carriera per i dipendenti pubblici. Trattasi, pertanto, di una previsione dirompente che produr-

rebbe inevitabili «effetti di trascinamento» su tutte le altre amministrazioni, con imprevedibili riflessi anche sulla spesa pubblica. La disposizione costituisce, inoltre, un'interferenza in una materia demandata, invece, alla fonte contrattuale.

Occorre, quindi, intervenire con tempestività, per evitare che siffatta norma possa iniziare a produrre effetti nel sistema delle norme vigenti, provvedendo con urgenza alla sua eliminazione dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e prevedendo, allo stesso tempo, che mediante accordi tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sia definita la posizione del personale del comparto Ministeri appartenenti alle carriere direttive, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 2003, n. 356, recante abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004).

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 29 dicembre 2003, n. 356, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003

Abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (Legge finanziaria 2004)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di abrogare la disposizione di cui al comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente inquadramento *ope legis* di personale del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di ripristinare le ordinarie procedure di progressione in carriera previste, per tutto il pubblico impiego, dalla normativa vigente e dalla disciplina contrattuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. È abrogato l'articolo 3, comma 78, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Mediante accordi definiti tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sarà definita la posizione del personale del comparto Ministeri appartenente alle ex carriere direttive, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI – MAZZELLA

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

